



## IL TRIBUNALE DI BOLZANO,

riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

dott.ssa	Presidente
dott.ssa	Giudice rel.
dott.ssa	Giudice

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. Ruolo Generale vertente tra:

- in persona del legale rappresentante e Consigliere

Delegato, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. dd.27.11.2012, dall'Avv. del Foro di e dall' presso il cui studio, in ha eletto domicilio;

- **Reclamante** -

- in persona del legale rappresentante signor rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria difensiva nel ricorso ex art. 700 c.p.c. RG, dall'Avv. e dall'Avv.

, con domicilio eletto presso lo studio di questa ultima in ;

- **Reclamata** -

### Premesso che:

- la, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 7.12.2012, chiedeva disporsi nei confronti della l'immediato rilascio degli immobili siti in Padova, catastalmente identificati in ricorso, oggetto del contratto di leasing stipulato fra le medesime parti ed asseritamente risolto dalla ricorrente mediante clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, a causa del protrato inadempimento dell'utilizzatrice

- ;
- il Giudice di prime cure, con ordinanza depositata in Cancelleria il 10.01.2013, dichiarava la domanda cautelare inammissibile, per essere stata instaurata successivamente alla domanda di "concordato in bianco" presentata dalla resistent al Tribunale di Padova in data 11.09.2012, ricorrendo così gli effetti dell'art. 168 L.F.: ai sensi della detta norma i creditori per titolo o causa anteriore alla domanda di concordato preventivo non possono iniziare o proseguire, dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del con concordato preventivo diviene definitivo, azioni esecutive o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, a pena di nullità;
  - con atto depositato in data 24.01.2013 la \_\_\_\_\_ proponeva reclamo avverso

l'ordinanza di rigetto del primo Giudice, lamentando in particolare che:

- o il diritto personale di godimento sul bene immobile concesso in leasing non fa più parte del patrimonio della debitrice \_\_\_\_\_ dal momento della risoluzione del contratto, avvenuta il 15 novembre 2012 attraverso l'esercizio della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., di talché l'art. 168 L.Fall. non è applicabile al caso di specie;
- o la reclamante si è validamente avvalsa della clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria, da un lato in quanto i crediti spettanti alla locatrice in forza del contratto di leasing erano già scaduti al momento della risoluzione del contratto, dall'altro poiché la reclamante, quale contraente adempiente, rimane libera di azionare la risoluzione del contratto anche dopo l'ammissione al concordato preventivo del debitore, non essendovi alcuna norma che detti la sospensione dell'efficacia dei contratti pendenti per effetto dell'ammissione del debitore al concordato preventivo;
- o sussiste altresì il *periculum in mora*, visto lo stato di grave difficoltà finanziaria in

cui versa la ricorrete, nonché il perdurante inadempimento contrattuale relativo anche all'obbligo di pagamento delle spese condominiali;

- Si costituiva in giudizio la resistente \_\_\_\_\_, contestando tutto quanto dedotto dalla reclamante e chiedendo il rigetto dell'interposto reclamo, eccependo in particolare che:
- o La domanda cautelare di \_\_\_\_\_ è inammissibile ai sensi dell'art. 168 L.Fall., poiché anche i diritti personali di godimento fanno parte della sfera patrimoniale del debitore, tant'è che la disponibilità dell'immobile locato assicura a \_\_\_\_\_ la continuità dell'impresa;
  - o La risoluzione del contratto azionata da \_\_\_\_\_ è inefficace, considerata l'inesigibilità dei crediti che controparte assume impagati: infatti, nel rinegoziare i termini del contratto di leasing, le parti avrebbero concordemente stipulato a favore dell'utilizzatrice il nuovo termine del 01.07.2014 per il pagamento di tutti gli importi arretrati derivanti dal contratto.

**Rilevato che:**

Preliminarmente si osserva come il Collegio conferma l'ordinanza gravata sotto un diverso *iter* motivazionale.

Deve anzitutto affermarsi l'ammissibilità della domanda cautelare proposta dalla ricorrente. L'art. 168 L.F., nella versione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134, vieta ai creditori, a pena di nullità, di instaurare o proseguire, dalla data della pubblicazione del ricorso di concordato preventivo nel registro delle imprese e fino alla maturata definitività del decreto di omologazione, azioni esecutive e cautelari sul "patrimonio del debitore".

Ebbene l'azione cautelare instaurata da \_\_\_\_\_ non rientra fra quelle che incidono sul "patrimonio del debitore" concordatario, posto che il bene immobile oggetto del contratto di leasing è di proprietà della reclamante, essendo la \_\_\_\_\_ titolare solamente di un diritto personale di godimento dello stesso. Rientrano infatti nel patrimonio del debitore i

beni, mobili o immobili, o i diritti di credito, di sua titolarità, su cui possano astrattamente soddisfarsi i creditori concordatari. Per conseguenza non appartengono al patrimonio del debitore, bensì a quello del creditore, i beni immobili oggetto del contratto di leasing stipulato fra creditore concedente e debitore utilizzatore, essendone il concedente proprietario, e l'utilizzatore mero detentore (Trib Milano, 18 marzo 1958: *"Il divieto di cui all'art. 168 L.fall. riguardante le azioni esecutive su beni facenti parte del patrimonio dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo non trova applicazione ove si verta in tema di procedimento monitorio avente ad oggetto la restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria poiché questo fa parte del patrimonio del creditore e non del debitore"*).

Il ricorso è tuttavia infondato, stante l'insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, e deve quindi essere rigettato.

Non è stata raggiunta nel presente giudizio la prova della verosimiglianza della legittimità della risoluzione contrattuale. E' infatti tutt'altro che pacifico in causa che il diritto potestativo di risoluzione del contratto, azionato dalla reclamante mediante clausola risolutiva espressa (v. lettera raccomandata a.r. del 06.11.2012, doc. n. 8 del fascicolo della reclamante), sia stato validamente esercitato.


Dalla scrittura privata del 16.05.2012 allegata dalle parti (v. doc. n. 3 del fascicolo della resistente), si evince infatti che esse, nel ridefinire l'ammontare dei canoni mensili residui dovuti alla locatrice, hanno altresì pattuito un nuovo termine per il definitivo pagamento di tutti i crediti derivanti dal contratto di leasing, coincidente con il 01.07.2014. Recita il punto 11 del contratto: *"11. Resta peraltro pattuito che improrogabilmente entro la data dell'01.07.2014 dovranno essere stati pagati tutti gli importi arretrati sul contratto in questione, sia su fatture emesse a carico di           così che alla scadenza dell'01.08.2014           debba pagare solo i canoni previsti al precedente punto 6"*.

Invero, se i termini di pagamento fossero stati quelli coincidenti con la scadenza di ogni singolo canone mensile, non troverebbe spiegazione l'inserimento della detta clausola contrattuale. In

forza del nuovo termine di pagamento, non poteva ritenersi sussistente l'inadempimento della resistente al momento dell'azionata clausola risolutiva espressa, con conseguente perdurante efficacia del contratto di leasing.

Poiché l'inadempimento dell'utilizzatrice agli obblighi di pagamento derivanti dal contratto è presupposto necessario del valido esercizio della clausola risolutiva espressa nonché del conseguente diritto della reclamante alla restituzione degli immobili, deve ritenersi carente il *fumus* di tale diritto.

L'insussistenza del *fumus* del diritto cautelando esonera questo Giudice dall'accertare la sussistenza del *periculum in mora*.

 In conseguenza del rigetto del reclamo, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della reclamante, e vengono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Cass. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406), nel modo seguente: avuto riferimento allo scaglione di valore indeterminato o indeterminabile, Euro 1.200,00 per la fase di studio ed Euro 600,00 per la fase introduttiva, per un compenso totale di Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Il Collegio,

**rigetta**

il reclamo proposto, e per l'effetto

**conferma**

l'ordinanza del Tribunale di Bolzano del 10.01.2013;

**condanna**

la reclamante

a rifondere alla resistente


le spese

del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 oltre a IVA e CAP come per legge.


Si comunichi alle parti.

Bolzano, li 11.03.2013

Il Presidente



Il Giudice est.



Il Funzionario giudiziario  
Der leitende Kanzleibeamte  
Paul Roman

TRIBUNALE DI BOLZANO  
LANDESGERICHT BOZEN  
depositato in cancelleria il  
In der Kanzlei hinterlegt, am

22.03.13

Il Funzionario giudiziario  
Der leitende Kanzleibeamte  
Paul Roman



IL CASO.it